



CONVENZIONE AIBA – CGPA EUROPE

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DI BROKERAGGIO
ADERENTI ALL'AIBA – ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

PERCHE' SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DI SOCIETA'

- ✓ **Responsabilità patrimoniale personale dell'amministratore:**
 - ☐ Gli amministratori e i dirigenti delle aziende sono, per legge, personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio, dei danni causati a terzi o alla società relativamente all'attività decisionale svolta per conto della stessa.
- ✓ **Trattamento fiscale delle polizze di responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti:**
 - ☐ la polizza di responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti non rappresenta un "benefit" ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente;
 - ☐ premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare reddito dei beneficiari.

PROFILI DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DI SOCIETA'

Gli amministratori di società di capitali rispondono **civilmente** del loro operato verso:

- ✓ la **società**, a titolo di **responsabilità contrattuale per inadempimento** (articoli 2392 - 2393-*bis* del codice civile);
- ✓ i **creditori sociali**, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale** (articolo 2394 del codice civile);
- ✓ i **singoli soci o terzi**, a titolo di **responsabilità extracontrattuale** da fatto illecito (art. 2395 del codice civile).

L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di società di persone, per danni al patrimonio sociale conseguenti a condotte di *mala gestio*, è disciplinata dall'art. 2260 c.c. che, al secondo comma, prevede testualmente che:

“gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”.

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DI BROKERAGGIO



RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DI BROKERAGGIO



Cosa assicura?

Le perdite patrimoniali causate a terzi in conseguenza di negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, omissione o inadempimento dei doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo e altri atti analoghi commessi da un Assicurato, da solo o con il concorso di altri Assicurati nell'esercizio delle funzioni previste dalle normative vigenti in materia o dallo statuto societario.

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DI BROKERAGGIO



Chi assicura?

- ✓ Amministratori;
- ✓ Dirigenti;
- ✓ Membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
- ✓ Il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- ✓ il responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ovvero il Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018;
- ✓ il responsabile della redazione dei documenti contabili (D. Lgs. 262/2005 e successive modificazioni)

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DI BROKERAGGIO



Caratteristiche principali

- ✓ Possibilità di selezionare due differenti massimali:
500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- ✓ Retroattività: illimitata
- ✓ Postuma: 3 anni senza premio aggiuntivo
- ✓ Sono compresi i fatti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro
- ✓ Copertura dei costi di difesa: civili, penali, amministrativi; pari ad $\frac{1}{4}$ del massimale scelto ed in eccesso allo stesso

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DI BROKERAGGIO



Esempi di sinistro

Ciascun socio, indipendentemente dalla quota sottoscritta, così come i clienti ed altre figure possono promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori:

- ✓ ad esempio il caso in cui un intero consiglio di amministrazione venga accusato di negligenza per non aver controllato con sufficiente attenzione le attività della società.

Sono anche possibili azioni da parte dei creditori e dei liquidatori contro gli amministratori:

- ✓ ad esempio, un'azione sociale di responsabilità contro uno degli amministratori per "*mala gestio*" ed aver quindi impegnato la società oltre i poteri a lui attribuiti dallo statuto.



CGPA Europe **Rappresentanza Generale per l'Italia**

Largo Castello, 28 – 44121 Ferrara

Giuseppe Claudio Pantaleo
Tel. 0532/206563
g.pantaleo@cgpa.eu



© Copyright 2021. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera.

Tutti i diritti di sfruttamento economico della presente opera appartengono a CGPA Europe, ai sensi e per gli effetti della L. n. 633/1941 ss.mm.ii. Chiunque voglia utilizzare l'opera in qualsiasi forma e per qualunque fine deve ottenere la preventiva autorizzazione di CGPA Europe.